



CITTÀ di MONCALIERI
Corpo di Polizia Locale

**OGGETTO: : CONCESSIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE
PER POLIZIA MUNICIPALE IN N. 2 LOTTI.**

LOTTO 1

ad oggetto

SERVIZIO DI RIMOZIONE ED EVENTUALE CUSTODIA DI VEICOLI
IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO,
INCIDENTATI NONCHÉ RIMOSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI
LEGGE, MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ,
CALAMITÀ ED INTERVENTI MANUTENTIVI.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1
PARTI CONTRAENTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ'

1. Il presente Capitolato definisce le regole cui devono attenersi le parti interessate: il Comune di Moncalieri e la ditta di soccorso stradale affidataria della concessione del servizio di cui al successivo art. 2.
2. Gli interventi attivati dal Corpo di Polizia Locale per l'espletamento dei compiti d'istituto, si svolgono di norma sul territorio comunale della Città di Moncalieri e, in caso di flagranza, anche fuori di esso.
3. Le regole di cui al comma 1 sono finalizzate a predeterminare i costi del servizio, la qualità e la trasparenza a garanzia del cittadino interessato e, con l'individuazione formale della ditta affidataria, a fornire al Corpo un riferimento operativo che implichi per la ditta l'obbligo della prestazione su richiesta e per il Corpo di Polizia Locale l'obbligo di avvalersi della ditta affidataria.
4. La Ditta affidataria del servizio accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

ART. 2
SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. La concessione del servizio di cui al presente Capitolato comprende i seguenti interventi quando richiesti dal Corpo di Polizia Locale di Moncalieri nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, ovvero disposti dall'Autorità competente:
 - a) rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata, laddove sia prevista dalla normativa la conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino; nel suddetto servizio potranno essere ricompresi anche la rimozione, il traino e l'eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche, effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa complementare. Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 ore successive alla rimozione, la ditta dovrà informarne l'avente causa con idoneo mezzo;
 - b) blocco di veicoli lasciati in sosta vietata laddove sia prevista dalla normativa la conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria del blocco con attrezzo a chiave applicato alle ruote ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
 - c) rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta regolare, con antifurto in funzione non conforme alle disposizioni regolamentari, quando ciò si rende necessario per interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica;
 - d) rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta anche regolare che, per avaria, perdita di liquidi infiammabili, ecc..., costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando il conducente e/o proprietario, o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato. In questo caso, l'intervento del personale del Corpo di Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno 13.05.2002, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4, trattandosi di gestione di affari altrui (art. 2028 C.C.) per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato;
 - f) rimozione o spostamento tecnico a vista di veicoli, a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti,

manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili, con oneri non a carico del Comune, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento nei confronti del dante causa;

- g) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli di provenienza furtiva o, comunque, sottoposti a sequestro giudiziario;
- h) altri tipi d'interventi d'istituto non ricompresi nelle lettere precedenti.

2. Il Corpo di Polizia Locale si avvarrà della ditta affidataria del servizio, anche nei casi in cui gli interventi sopra elencati siano posti a carico dell'Erario in quanto, in mancanza di una specifica regolamentazione, lo stesso è chiamato comunque ad intervenire. In tal caso il Comando di Polizia Locale ne darà comunicazione all'Autorità competente per la liquidazione e il pagamento delle spese sostenute, fermo restando che il Comando di Polizia Locale e il Comune di Moncalieri, in siffatta ipotesi, resteranno estranei a tutti gli effetti a qualsivoglia rapporto e/o pretesa e/o contenzioso sorgente in dipendenza dell'intervento così richiesto e disposto.

3. Nell'ambito del servizio è altresì prevista, a facoltà della Civica Amministrazione, la rimozione ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, allorché il proprietario, o chi per esso, non provveda o ne sia impossibilitato. Il rapporto, di natura esclusivamente civilistica, intercorrerà unicamente tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza alcun onere o pretesa nei confronti della Civica Amministrazione. La ditta dovrà comunicare all'avente causa il prelievo del veicolo incidentato entro 48 ore dal medesimo. Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa fino alla data della comunicazione medesima. La ricerca dell'avente causa è interamente a carico della ditta affidataria. Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere rubato, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario entro 48 ore dal prelievo. In ogni caso nulla potrà essere richiesto alla Civica Amministrazione.

ART. 3

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

1. La ditta affidataria del servizio di cui al presente Capitolato è obbligata a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni del presente Capitolato.

2. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli e, ove non previsto, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive del Ministero dell'Interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.

3. L'attività si svolge, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, dal D.P.R. 29.07.1982 n. 571, dal D.lgs 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e loro ss.mm.ii. e da ogni altra norma applicabile.

ART. 4

DURATA, INIZIO E TERMINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà durata biennale e decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio, se disposta prima e nelle more della stipula del contratto.

2. Alla scadenza del biennio, la ditta affidataria si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato in regime di *prorogatio* fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario o fino alla consegna anticipata del servizio laddove ammessa e, comunque, fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto originario.

3. E' facoltà della Amministrazione comunale esercitare in qualsiasi momento nel corso della esecuzione

delle prestazioni contrattuali il recesso contrattuale senza indennizzo ex art. 1373 cod.civ..

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

1. La ditta affidataria deve assicurare la seguente organizzazione minima, per tutta la durata del servizio:
 - a) disponibilità esclusiva di un luogo di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in base al presente Capitolato, che meglio risponda ai requisiti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento in conseguenza delle intemperie e dovrà essere situato nel raggio di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri convenzionalmente identificato in Piazza Vittorio Emanuele II;
 - b) disponibilità esclusiva di almeno tre carri attrezzi, contemporaneamente utilizzabili e con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 5 del presente Capitolato;
 - c) i veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi, tecnicamente e fisicamente idoneo a svolgere le operazioni oggetto del presente Capitolato;
 - d) assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal Regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi dell'art. 159, c. 2, del Codice della Strada;
 - e) garantire la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal T.U.L.P.S. e da altre norme di settore per i titolari dei depositi nei quali vanno custoditi i veicoli;
 - f) avere nella propria sede almeno un'apparecchiatura telefonica, un'apparecchiatura telefax e un indirizzo di posta elettronica.

ART. 6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale che equipaggia il veicolo deve essere dipendente e amministrato dalla ditta affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna, altresì, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche.
2. La ditta affidataria deve garantire l'impiego di personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Il personale incaricato deve essere comunicato all'Amministrazione all'atto dell'avvio della concessione e dovrà portare apposito tesserino di riconoscimento munito di foto, dal quale si evincano il nome ed il cognome del lavoratore e del datore di lavoro.
3. Nell'espletamento dei servizi il personale impiegato dovrà tenere una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni.

ART. 7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO. LUOGO DI DEPOSITO.

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato può essere affidato unicamente a ditte, svolgenti l'attività di autosoccorso, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art. 12 e 354 del suddetto Regolamento.

2. I veicoli adibiti al servizio, oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno:

- a) essere dotati di apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio mobile di comunicazione collegato con la propria sede, idonei a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo di Polizia Locale per richieste di interventi;
- b) riportare sulla carrozzeria la ragione sociale della ditta;
- c) essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
- d) essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o altro idoneo, nonché d'idonea attrezzatura per effettuare una prima pulizia del manto stradale quando ciò si renda necessario, in particolare per interventi a seguito di sinistri stradali;
- e) essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso d'interventi in ore serali o notturne.

3. Di tali veicoli la ditta affidataria dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi.

4. Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dalla ditta affidataria al Comando di Polizia Locale di Moncalieri. A detta comunicazione dovrà seguire, entro tre giorni, l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.

5. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico della ditta affidataria.

6. La ditta affidataria, per la custodia dei veicoli, dovrà disporre di aree coperte (in via principale) ed eventualmente all'aperto, ubicate ad una distanza non superiore a 10 km dal centro di Moncalieri convenzionalmente identificato con Piazza Vittorio Emanuele II - sede del Municipio, di cui sarà depositata presso il Comando di Polizia Locale idonea planimetria in scala 1:100. Le predette aree, d'ora innanzi denominate "depositaria" e di cui dovrà essere dimostrata la disponibilità all'atto della stipula del contratto, dovranno essere dotate delle misure di sicurezza / antincendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente, nonché delimitate da un muro o altro tipo di recinzione. Le medesime dovranno essere di proprietà o in locazione alla ditta stessa e in tutto conformi alla normativa vigente in materia. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio. La depositaria dovrà avere capienza adeguata e comunque non inferiore a 50 posti per autoveicoli e a 30 posti per motocicli e/o ciclomotori.

7. Tale depositaria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa. L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche, nonché tenuto in condizioni di decoro e corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

8. Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo, la sopravvenuta indisponibilità del deposito comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la revoca dell'affidamento.

9. I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. Il titolare della ditta affidataria è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del D.P.R. n. 495/92. Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

10. La ditta affidataria dovrà essere inserita nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia di veicoli sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

ART. 8

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Moncalieri.
2. Il personale di cui al comma precedente deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.
3. Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli e a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere.
4. La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente Capitolato.
5. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.
6. Gli operatori della Polizia Locale richiedenti l'intervento del carro attrezzi - che dovranno rimanere sul posto fino al termine delle operazioni di rimozione forzata - dovranno redigere apposito verbale di rimozione e affidamento in custodia, sul quale saranno annotati gli estremi del veicolo rimosso, il luogo della rimozione, le condizioni e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante l'operazione di rimozione. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dal custode.
7. In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito nel luogo di deposito della ditta affidataria, o nel luogo indicato dalla Polizia Locale, o nella località indicata dall'avente titolo. Allorché per norma di legge o di regolamento, o per decisione legittima dell'organo di Polizia, venga utilizzato un luogo di ricovero diverso da quello della ditta operante, quest'ultima non avrà diritto ad alcun compenso per la custodia del veicolo.
8. L'eventuale impossibilità a rimuovere i veicoli dovrà essere motivata, notiziando immediatamente con ogni mezzo disponibile il Comando Polizia Locale di Moncalieri e successivamente confermando il mancato intervento a mezzo telefax.

ART. 9 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Lo svolgimento del servizio, articolato nelle tipologie di cui al presente Capitolato, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Moncalieri.
2. Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso del contratto dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.
3. Qualora l'intervento sia effettuato a seguito di richiesta di un'Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale per le attività previste dal presente Capitolato, le spese d'intervento sono a carico dell'Azienda richiedente.
4. Nel caso in cui non fosse possibile individuare i soggetti di cui sopra i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo della ditta affidataria. Ne consegue che la ditta affidataria non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

ART. 10 ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidatario del servizio, a seguito di richiesta del personale del Corpo di Polizia Locale o degli ausiliari del traffico del Comune di Moncalieri, nei casi previsti dal Nuovo Codice della Strada e dalle altre leggi che disciplinano la materia deve:

- a) assicurare la costante presenza di almeno un idoneo veicolo attrezzato per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e, comunque, entro trenta minuti dalla chiamata. In caso di intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine stabilito dal personale del Corpo di Polizia Locale;
 - b) assicurare la presenza di almeno due idonei veicoli attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti ecc., al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione di veicoli che si venissero a determinare in dette particolari occasioni;
 - c) garantire, sempre con proprio idoneo personale, il servizio di restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi secondo il seguente orario, che dovrà essere pubblicizzato con idoneo cartello presso la sede dell'affidatario e presso ciascuna area adibita a ricovero dei veicoli rimossi: dal lunedì al sabato – dalle ore 08:00 alle ore 20:00; domenica e festivi - dalle ore 8:00 alle ore 18.00. Si precisa che ai fini del presente Capitolato il giorno della Festa Patronale è segnatamente il 15 luglio (Beato Bernardo di Baden).
2. La restituzione dovrà altresì essere garantita oltre tali orari, in particolari situazioni di urgenza, su segnalazione del Comando di Polizia Locale; la riconsegna effettuata la domenica o nelle festività infrasettimanali, dovrà essere garantita per i soli veicoli rimossi nelle medesime giornate o in quella immediatamente precedente.
3. Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere garantito in tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, sabato, domenica e festività comprese e per l'intera durata dell'affidamento.
4. I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede ubicata in un raggio massimo di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri, con l'obbligo di rispondere alle chiamate del Corpo di Polizia Locale e di raggiungere il luogo d'intervento con sollecitudine e comunque non oltre trenta minuti dalla richiesta di intervento.

ART. 11 TARIFFARIO

1. L'affidatario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà le tariffe di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, n. 401 del 4.9.1998, così come approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 24/03/2016.
2. Le tariffe del servizio di rimozione e custodia dei veicoli saranno quelle al netto del ribasso offerto in sede di gara. A tali tariffe viene applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura prevista per legge.
3. La ditta affidataria percepirà direttamente dal proprietario del veicolo rimosso, da persona da esso delegata, o da chi altro ne abbia titolo, le seguenti somme espresse in Euro al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al _____ % e al netto di I.V.A., quali corrispettivo del servizio di rimozione:
 - a) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t vedi lettera a) della tabella allegata;
 - b) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, vedi lettera b) della tabella allegata;
 - c) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t vedi lettera c) della tabella allegata;

TARIFFE MASSIME PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE VEICOLI

TIPO DI VEICOLO (M.C.P.C.)		FASCIA ORARIA	INTERVENTO DI RIMOZIONE		
			In viabilità ordinaria	Con recupero fuori dalla sede stradale	Diritto di chiamata
Lettera a)	Fino a 1,5 t	Diurno	€ 63,00	€ 95,00	€ 17,00
		Notturno/Festivo	€ 82,00	€ 123,00	€ 22,00

Lettera b)	Da 1,5 t a 3,5 t	Diurno	€ 86,00	€ 129,00	€ 22,00
		Notturmo/F estivo	€ 112,00	€ 168,00	€ 29,00
Lettera c)	Oltre 3,5 t	Si applica la tariffa prevista alla lettera b) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere			
Lettera e)	Velocipedi	Tariffa forfettaria	€ 30,00		

4. Al traino di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione di essa.
5. Gli importi, dovuti dai soggetti di cui al comma 1, per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto, altresì, dei seguenti parametri di differenziazione:
- la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;
 - l'orario notturno è fissato convenzionalmente tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
 - se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguirsi per la restituzione dello stesso; l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro attrezzi o il posizionamento per il traino; l'incaricato della ditta rilascia ricevuta di pagamento secondo la normativa vigente all'avente titolo;
 - se l'interessato sopraggiunge dopo l'attivazione del servizio, ma prima che le operazioni di aggancio e rimozione abbiano inizio, l'importo relativo al diritto di chiamata deve essere corrisposto qualora il carro attrezzi sia fisicamente presente nel luogo della rimozione o sopraggiunga immediatamente dopo l'arrivo dell'interessato. L'Agente di Polizia Locale deve redigere il verbale di contestazione, mentre l'incaricato della ditta deve rilasciare sul posto apposita ricevuta di pagamento, secondo la normativa vigente, all'avente titolo.
6. Nei casi in cui la rimozione o spostamento tecnico riguardi veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La tariffa prevista non potrà essere posta a carico dell'Amministrazione comunale, ma dovrà essere richiesta dall'affidatario del servizio direttamente al dante causa.
7. Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositaria dell'affidatario. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto dall'affidatario, o suo delegato. In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli e la ditta affidataria si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Civica Amministrazione.
8. Per la rimozione dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.

TARIFFARIO PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI (CUSTODIA GIORNALIERA)

	In area scoperta			In area coperta		
	1°-20° giorno	21° - 60° giorno	Oltre 60° giorno	1°-20° giorno	21° - 60° giorno	Oltre 60° giorno
Ciclomotori, motocicli, velocipedi	Custodia al coperto			€ 5,00	€ 4,00	€ 3,50
Veicoli fino a 1,5 t	€ 7,00	€ 3,50	€ 3,00	€ 9,10	€ 4,60	€ 3,90
Veicoli da 1,5 t a 3,5 t	€ 12,00	€ 6,00	€ 5,00	€ 15,60	€ 7,80	€ 6,50
Veicoli oltre 3,5 t.	€ 16,00	€ 8,00	€ 6,00	€ 20,80	€ 10,40	€ 7,80

9. L'affidatario percepirà direttamente dall'avente diritto alla restituzione del veicolo rimosso, o da persona da esso delegata, le somme di cui alla tabella sopra indicata, espresse in Euro al netto del ribasso offerto in sede

di gara e pari al _____% e al netto d'I.V.A., quale corrispettivo del servizio reso.

10. I veicoli a due ruote o, in ogni caso, soggetti a particolare deterioramento (spider, motocarrozzette, ecc.) devono essere custoditi al riparo delle intemperie.

11. Non è dovuta alcuna spesa di custodia qualora il ritiro avvenga entro il giorno della rimozione.

12. Le spese di custodia si intendono estese ad ogni tipo d'intervento con deposito, salvo diversa disposizione formalmente prevista.

13. Per la custodia dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.

14. Per la custodia dei veicoli, regolarmente parcheggiati, rimossi per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La tariffa prevista non potrà essere posta a carico dell'Amministrazione comunale, ma dovrà essere richiesta dall'affidatario del servizio direttamente al dante causa.

15. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede della ditta affidataria e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività.

16. Ogni restituzione deve essere preventivamente disposta e autorizzata dal Comando di Polizia Locale mediante comunicazione telefax.

ART. 12

SPESE A CARICO DI CHI HA TITOLO AL RITIRO DEL VEICOLO

1. Le spese a carico del soggetto avente titolo al ritiro per gli interventi, la rimozione e la custodia dei veicoli possono essere solo quelle sopra indicate.
2. Nessuna maggiorazione tariffaria potrà essere pretesa dalla ditta affidataria.
3. La ditta affidataria è tenuta a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in merito ai veicoli rimossi/custoditi, consentendo il pagamento degli importi dovuti anche tramite strumenti elettronici (bancomat/carte di credito).

ART. 13

RICONSEGNA DEI VEICOLI

1. La riconsegna del veicolo dovrà essere effettuata dal custode, il quale si atterrà a quanto previsto dalla normativa di specie, nonché alle eventuali specifiche disposizioni impartite dalla Polizia Locale. In sede di restituzione, il custode dovrà redigere apposito verbale come da fac-simile predisposto dal Comando Polizia Locale, contenente la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione.
2. La ditta affidataria procederà alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall'art. 397, c. 4 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.
3. La riconsegna dei veicoli deve essere garantita, obbligatoriamente, nelle fasce orarie indicate nell'art. 10. Nelle restanti fasce orarie, l'affidatario può procedere alla restituzione, sempre che il Comando di Polizia Locale abbia autorizzato l'operazione.
4. Il Concessionario deve comunicare, al Responsabile dell'Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Locale, ogni 7 (sette) giorni l'elenco contenente la marca, il modello e la targa dei veicoli rimossi e ancora in giacenza.
5. Qualora oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo la ditta affidataria dovrà verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del vigente Codice della Strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, l'affidatario dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo della Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.
6. Eventuali danni recati ai veicoli rimossi saranno a carico della ditta affidataria, per cui nessuna azione di rivalsa potrà essere posta a carico dell'Amministrazione Comunale quale Ente appaltante.

7. In caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi quindici giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Locale al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189.

ART. 14

RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, le somme dovute agli interessati per gli interventi e/o la custodia dei veicoli sono rimosse direttamente dagli incaricati della ditta affidataria, che rilasciano ricevuta secondo la vigente normativa fiscale.
2. La ditta affidataria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione, qualora il proprietario o l'avente diritto al ritiro del veicolo sia insolvente o moroso nei confronti della ditta stessa.
3. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano pertanto definitivamente a carico della ditta affidataria, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.
4. Sono a carico della Civica Amministrazione gli importi da rimborsare a causa di errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima.
5. Nel caso di veicolo rimosso a norma dell'art. 2 comma 1 lettere a) e c) del presente Capitolato, laddove gli aventi diritto non provvedano al ritiro del mezzo e per lo stesso sia stata posta in essere la procedura prevista dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, la Civica Amministrazione provvederà all'anticipazione delle spese determinate dalle tariffe di aggiudicazione a decorrere dalla data della rimozione e fino alla data di presa in carico del medesimo da parte dell'Agenzia del Demanio.

ART. 15

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe di cui ai precedenti articoli, saranno impegnative, per la ditta, per tutta la durata dell'affidamento del servizio e non potranno essere soggette a variazioni alcuna, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi derivante da disposizioni di legge. Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo ben visibile al pubblico.
2. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ. il caso in cui l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite.
3. Per la determinazione delle spese a carico dell'Erario si rinvia a quanto precisato nei precedenti articoli.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

1. La ditta affidataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina varia e sarà direttamente responsabile d'ogni violazione relativa.
2. La ditta affidataria s'impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.
3. Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria, la quale è obbligata a sollevare da eventuali responsabilità l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta o azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.
4. Il titolare della ditta, o persona idonea da lui delegata e competente ai sensi di legge, assume la figura di custode in attuazione della vigente normativa.

ART. 17
OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'affidatario deve, ai sensi dell'art. 354, c. 1, lettera g) del Regolamento d'Esecuzione e dell'art. 4 del D.M. n. 401/98, dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettere a) e b) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], e non inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettera c) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo D.M. n. 401/98. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.
 2. L'affidatario deve inoltre stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.
 3. L'affidatario dovrà, altresì, stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero subire i veicoli dati in custodia a causa di eventi meteorologici, incendio, atti vandalici, furto, anche parziale, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).
1. Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse al Comune di Moncalieri prima dell'inizio del servizio.
 2. Le polizze devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.
 3. L'amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, la ditta affidataria solleva il Comune di Moncalieri da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.
 4. È a carico dell'affidatario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio del servizio. La ditta affidataria si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. L'affidatario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

ART. 18
INADEMPIENZE

1. Nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, senza pregiudizio delle maggiori spese e del diritto al risarcimento degli eventuali danni.
2. In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:
 - a) Euro 200,00 (duecento/00) per mancata effettuazione, per assenza del servizio, rifiuto o altro motivo, di una singola prestazione;
 - b) Euro 300,00 (trecento/00) per ogni ulteriore mancata effettuazione, per qualsiasi causa, di prestazioni;
 - c) revoca dell'affidamento o del servizio se dovesse verificarsi un'assenza dal servizio di 10 giorni o più anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del presente Capitolato;
 - d) Euro 50,00 (cinquanta/00) per ritardo di presentazione alla richiesta di intervento superiore ai 30 minuti prescritti dall'art. 12 del presente Capitolato.
3. Ove ricorra l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 1 e 2 lettera c), si procederà a nuova procedura di

affidamento. L'Amministrazione, sia per gli interventi non effettuati dalla ditta inadempiente, sia nelle more del nuovo affidamento conseguente alla risoluzione del rapporto, potrà avvalersi di ditte scelte sulla base di ricerca di mercato, con diritto di rivalsa ed a maggiori spese verso la ditta inadempiente. Allo stesso modo si procederà nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sia per le singole prestazioni non eseguite, che durante i 60 giorni di sospensione.

ART. 19 **SUBAPPALTO O CESSIONE DEL SERVIZIO**

1. È vietato alla ditta affidataria subappaltare ad altri o comunque cedere l'affidamento del servizio anche parzialmente.
2. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere l'affidamento, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria e risarcimento danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
3. L'ipotesi di risoluzione dell'affidamento di cui al comma 2 comporta il ricorso alle modalità di cui al precedente articolo in quanto applicabili.
4. Al fine di non risultare inadempiente è consentito alla ditta affidataria, per l'espletamento delle operazioni di rimozione relative ai soli veicoli aventi massa di oltre 8 t, in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, rivolgersi ad altri soggetti privati esercenti l'attività di autosoccorso per reperire ed utilizzare all'occorrenza carri attrezzi non di proprietà, che posseggano caratteristiche idonee all'espletamento del particolare servizio.
5. Restano a carico della ditta stessa tutte le spese per l'attivazione del particolare servizio nel caso di richiesta di intervento da parte della Polizia Locale.

ART. 20 **DOMICILIO DELLA DITTA** **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Agli effetti del presente Capitolato la ditta affidataria dovrà comunicare il proprio domicilio. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II – 10024 Moncalieri e contestualmente al Comando del Corpo di Polizia Locale.
2. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e alla Prefettura – U.T.G. di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Moncalieri, 23.06.2016



Il Comandante
-Dirigente-
dott. Davide ORLANDI